

Divergenze e convergenze tra *compensatio lucri cum damno* e calcolo del danno differenziale**

di Giuseppe Ludovico*

SOMMARIO: 1. La *compensatio lucri cum damno* secondo le Sezioni Unite. – 2. I criteri di computo del danno differenziale nella giurisprudenza di legittimità: dal confronto tra risarcimento e indennizzo per poste omogenee a quello per poste identiche. – 3. La *compensatio lucri cum damno* come fondamento del calcolo del danno differenziale per poste identiche od omogenee. – 4. L'assicurazione obbligatoria e la *compensatio lucri cum damno* nell'evoluzione della tutela del danno alla persona. – 5. La *compensatio lucri cum damno* e il calcolo del danno differenziale in una prospettiva di equilibrio tra responsabilità civile e previdenza sociale. – 6. Conclusioni.

1. *La compensatio lucri cum damno secondo le Sezioni Unite*

Le quattro pronunce con cui nel 2018 le Sezioni Unite hanno ridefinito i confini operativi del principio della *compensatio lucri cum damno*¹, pur non intervenendo direttamente sulla questione del calcolo del danno differenziale, assumono nondimeno particolare rilievo per il delicato meccanismo di raccordo tra sistema risarcitorio e tutela previdenziale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali tuttora disciplinato dagli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (d'ora in poi T.U.).

Prima di esaminare le ricadute di queste pronunce su tale specifica questione, è necessario approfondire i contenuti del plurimo intervento delle Sezioni Unite, il cui intento era quello di dirimere il contrasto – inizialmente «occulto»² – tra l'indirizzo tradizionalmente incline ad ammettere la piena cumulabilità del

* Giuseppe Ludovico è professore associato di Diritto del lavoro nell'Università degli Studi di Milano. giuseppe.ludovico@unimi.it

** Il saggio è stato preventivamente assoggettato alla procedura di referaggio prevista dalle regole editoriali della Rivista.

¹ Cass. civ., Sez. Un., 22 maggio 2018, nn. 12564-12567, in “Responsabilità Civile e Previdenza”, 2018, p. 1148 ss., con nota di L. NIVARRA, *Le Sezioni Unite restituiscono un ordine auspicabilmente definitivo al discorso sulla compensatio lucri cum damno*, e commento di M. FRANZONI, *La compensatio lucri cum damno secondo la Cassazione*, in “Il Foro Italiano”, 2018, I, c. 1935 ss., con nota di R. PARDOLESI, «Compensatio», *cumulo* e «second best», nonché in “Danno e Responsabilità”, 2018, p. 420 ss., con commenti di R. PARDOLESI, P. SANTORO, *Sul nuovo corso della compensatio*, di E. BELLISARIO, *Compensatio lucri cum damno: il responso delle Sezioni Unite*, e di S. MONTI, *La compensatio lucri cum damno e il “compromesso innovativo” delle Sezioni Unite*, Cass. civ., Sez. Un., 22 maggio 2018, n. 12567, in “Giurisprudenza Italiana”, 2018, p. 2093 ss., con commento di A. DI MAJO, *Luci ed ombre nella compensatio lucri cum damno*.

² Così U. IZZO, *Le giurisdizioni di fronte al senso e alla storia comparata della compensatio lucri cum damno*, in “Responsabilità Civile e Previdenza”, 2018, p. 151.

risarcimento civilistico con i benefici aventi titolo diverso rispetto a quello risarcitorio³, e il più recente orientamento elaborato dalla terza sezione civile della Cassazione teso invece ad affermare la necessaria detrazione dal risarcimento di qualunque vantaggio, anche di natura previdenziale e assistenziale, percepito in conseguenza dell'illecito⁴.

Il «teorema della terza»⁵ muoveva da uno schema di ragionamento che si articolava nei seguenti passaggi argomentativi: la regola della *compensatio lucri cum damno* non sarebbe altro che una diversa definizione del principio di indifferenza, in base al quale il risarcimento deve coprire l'intero danno senza comportare un arricchimento del danneggiato; nella valutazione del danno occorre considerare tutti i vantaggi attesi dalla vittima purché generati dall'illecito e il cui risultato, diretto o mediato, sia quello di rimuoverne le conseguenze; il vantaggio può dirsi causato dall'illecito se è tale in forza della stessa regola di causalità utilizzata tra il danno e lo stesso illecito⁶.

Le quattro pronunce delle Sezioni Unite, che sono state precedute da una convergente decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato⁷, pur accogliendo l'impostazione di fondo della tesi favorevole alla compensazione, hanno negato che qualunque vantaggio possa essere automaticamente detratto dal risarcimento, esortando anzi l'interprete ad una «doverosa indagine sulla ragione giustificatrice dell'attribuzione patrimoniale entrata nel patrimonio del danneggiato»⁸.

Se, da un lato, infatti, è certamente vero – come argomentano le pronunce della terza sezione – che condizionare l'applicazione del principio della *compensatio* alla medesimezza del titolo del vantaggio finirebbe «per negare di fatto qualsiasi spazio a questo preteso “istituto”», essendo «assai raro (se non impossibile) che un fatto illecito possa provocare da sé solo, e cioè senza il concorso di nessun altro

³ Per un'attenta ricostruzione di questo orientamento v. U. IZZO, *La «giustizia» del beneficio. Fra responsabilità civile e welfare del danneggiato*, Università degli Studi di Trento, Trento, 2018, spec. p. 133 ss.; E. BELLISARIO, *Il problema della compensatio lucri cum damno*, Padova, Cedam, 2018, p. 76 ss.

⁴ Cass. civ., sez. III, 22 giugno 2017, n. 15534-15537, in “Responsabilità Civile e Previdenza”, 2018, p. 142 ss., con nota di U. IZZO, *Le giurisdizioni di fronte al senso e alla storia comparata della compensatio lucri cum damno*; in “Giurisprudenza Italiana”, 2018, p. 60 ss., con commento di P. GALLO, *La compensatio lucri cum damno e le sue trasformazioni*. Le ordinanze riprendono quasi pedissequamente gli stessi argomenti già sviluppati in Cass. civ. sez. III 13 giugno 2014, n. 13537, in “Il Foro Italiano”, 2014, I, c. 2064 ss. Sul precedente infruttuoso intervento di Cass. civ., Sez. Un., 30 giugno 2016, n. 13372, in “Responsabilità Civile e Previdenza”, 2016, p. 1221 ss., con nota di U. IZZO, *Surrogarsi nel nulla. Le S.U. (per ora?) non toccano i fondamenti della compensatio lucri cum damno*; in “Il Foro Italiano”, 2016, I, c. 2716 ss., con nota di U. IZZO, *Sulla problematica coesistenza di «compensatio lucri cum damno» e surrogazione: il silenzio delle sezioni unite*.

⁵ Così R. PARDOLESI, «Compensatio», *cumulo e «second best»*, cit., c. 1938.

⁶ Cass. civ., sez. III, 22 giugno 2017, n. 15537, cit., § 5.6.

⁷ Cons. Stato, 23 febbraio 2018, n. 1, Ad. Plen., in “Responsabilità Civile e Previdenza”, 2018, p. 1252 ss., con commento di C. COMMANDATORE, *La compensatio lucri cum damno nel sistema delle responsabilità*, nonché in “Il Foro Italiano”, 2018, III, c. 205 ss., con nota di R. PARDOLESI e in “Danno e Responsabilità”, 2018, p. 165 ss., con nota di M. FRANZONI, *La compensatio lucri cum damno secondo il Consiglio di Stato*. La questione era stata posta all'Adunanza Plenaria da Cons. Stato, 6 giugno 2017, n. 2719, in “Il Foro Italiano”, 2017, III, c. 394 ss.

⁸ Cass. civ., Sez. Un., 22 maggio 2018, n. 12564, cit., § 3.7.

fattore umano o giuridico, sia una perdita, sia un guadagno»⁹, è altrettanto vero, dall'altro, che il ragionamento opposto non può «spingersi fino al punto di attribuire rilevanza a ogni vantaggio indiretto o mediato, perché ciò condurrebbe ad un'eccessiva dilatazione delle poste imputabili al risarcimento, finendo con il considerare il verificarsi stesso del vantaggio un merito da riconoscere al danneggiante»¹⁰.

Rifiutando l'approccio massimalista della terza sezione¹¹, le Sezioni Unite hanno così privilegiato un ragionamento che, benché non completamente immune da rilievi critici, rifugge da qualunque automatismo contabile per concentrarsi sulla ragione giustificatrice dell'attribuzione patrimoniale onde evitare che siano portati in detrazione dall'importo del risarcimento prestazioni o vantaggi che rispondono a obiettivi del tutto indipendenti dall'illecito.

L'indagine sulla «giustizia»¹² del beneficio recepisce fedelmente le indicazioni provenienti dalla dottrina e non diversamente può dirsi per l'ulteriore filtro evocato dalle Sezioni Unite in risposta all'argomentazione svolta dalla terza sezione secondo la quale l'esclusione della *compensatio* tra risarcimento e prestazioni sociali avrebbe prodotto «il paradossale effetto di abrogare di fatto l'azione di surrogazione spettante» all'ente previdenziale dal momento che il responsabile civile, una volta pagato l'intero risarcimento senza tener conto del beneficio previdenziale, non potrebbe poi essere costretto dall'ente previdenziale a rifondergli quanto già corrisposto al danneggiato¹³.

A questo ragionamento è stato facilmente obiettato in dottrina che l'applicazione della regola della *compensatio* incide *ab origine* sul sorgere dell'obbligazione risarcitoria del danneggiante, mentre la surrogazione realizza una successione a titolo particolare nel credito risarcitorio del danneggiato che, come tale, deve essere già transitato nel patrimonio di quest'ultimo¹⁴. È quanto dire che la regola della *compensatio lucri cum damno* «non ha nulla a che fare con la surrogazione dell'assicuratore»¹⁵, ma, al di là di questo rilievo, ciò che preme rimarcare è il risultato perseguito dalla lettura «totalizzante»¹⁶ propugnata dalla terza sezione, la quale, assumendo che qualunque intervento pubblico o privato che abbia «per effetto o per scopo quello di eliminare le conseguenze dannose», debba essere «sempre detratto dal credito risarcitorio»¹⁷, finiva di fatto per ingerirsi nelle scelte del legislatore circa la regolazione dei rapporti tra rimedio civilistico e prestazioni sociali.

⁹ Cass. civ., sez. III, 22 giugno 2017, n. 15537, cit., § 5.6.1.

¹⁰ Cass. civ., Sez. Un., 22 maggio 2018, n. 12564, cit., § 5.6.

¹¹ R. PARDOLESI, P. SANTORO, *Sul nuovo corso della compensatio*, cit., p. 427.

¹² U. IZZO, *La «giustizia» del beneficio. Fra responsabilità civile e welfare del danneggiato*, cit., spec. p. 381 ss.

¹³ Così Cass. civ., sez. III, 22 giugno 2017, n. 15537, cit., § 5.6.4.

¹⁴ U. IZZO, *Le giurisdizioni di fronte al senso e alla storia comparata della compensatio lucri cum damno*, cit., p. 153.

¹⁵ U. IZZO, *La «giustizia» del beneficio*, cit., p. 284, nota 108.

¹⁶ Così Cass. civ., Sez. Un., 22 maggio 2018, n. 12567, cit., § 5.8.

¹⁷ Cass. civ., sez. III, 22 giugno 2017, n. 15534, cit., § 5.3.4.1.

La posizione assunta sul punto dalle Sezioni Unite non lascia adito a dubbi: i principi di razionalità ed equità e le poliedriche funzioni della responsabilità civile non permettono la sottrazione del beneficio nelle ipotesi in cui la riduzione del danno avrebbe soltanto l'effetto di avvantaggiare il danneggiante, «apparendo preferibile in tali evenienze favorire chi senza colpa ha subito l'illecito rispetto a chi colpevolmente lo ha causato»¹⁸. Nell'alternativa tra garantire al danneggiato la cumulabilità di una maggior somma e ridurre la misura del danno risarcibile a vantaggio del danneggiante, le Sezioni Unite optano decisamente per la prima soluzione, con la conseguenza che «spetta al legislatore» la scelta di prevedere meccanismi di surrogazione o di rivalsa idonei a consentire all'ente assicuratore di recuperare dal responsabile civile l'importo corrispondente al valore delle prestazioni erogate all'assicurato.

La regola della *compensatio lucri cum damno*, come ridisegnata dalle Sezioni Unite, si colloca dunque in una prospettiva che, anziché sulla diversità del titolo del beneficio, si concentra piuttosto sulla sua ragione giustificatrice attraverso una verifica «per classi di casi»¹⁹ che non esclude il cumulo ove, in assenza di meccanismi di surroga o rivalsa, l'applicazione della *compensatio* avrebbe l'unico effetto di avvantaggiare l'autore dell'illecito.

Le Sezioni Unite ammettono così che il principio indennitario per il quale il sinistro non dovrebbe mai costituire fonte di lucro, possa subire una deroga dettata dall'esigenza di evitare che l'illecito si trasformi in un indebito vantaggio per il responsabile. È l'esigenza di tutelare maggiormente la posizione del danneggiato rispetto a quella del danneggiante a giustificare, secondo un «principio di razionalità-equità»²⁰, il cumulo del beneficio con il risarcimento, non sussistendo evidentemente analoga giustificazione ove il legislatore abbia già approntato un apposito meccanismo di surroga o rivalsa in grado di evitare di favorire l'autore dell'illecito senza generare un lucro per il danneggiato.

2. I criteri di computo del danno differenziale nella giurisprudenza di legittimità: dal confronto tra risarcimento e indennizzo per poste omogenee a quello per poste identiche

È in questa logica di compromesso tra esigenze diverse che in una delle quattro pronunce le Sezioni Unite hanno concluso per la detrazione dall'ammontare del risarcimento dell'importo della rendita per inabilità permanente corrisposta dall'INAIL in caso di infortunio *in itinere*²¹.

A deporre in favore dell'applicazione della *compensatio lucri cum damno* è il meccanismo di surrogazione previsto dall'art. 1916 cod. civ., pacificamente

¹⁸ Cass. civ., Sez. Un., 22 maggio 2018, n. 12567, cit., § 5.8.

¹⁹ Cass. civ., Sez. Un., 22 maggio 2018, n. 12567, cit., §§ 5.7-5.8.

²⁰ Cass. civ., Sez. Un., 22 maggio 2018, n. 12567, cit., § 5.8.

²¹ Cass. civ., Sez. Un., 22 maggio 2018, n. 12566, cit.

applicabile alle assicurazioni sociali²², cui si aggiunge l'art. 142 del codice delle assicurazioni private, il quale, riproducendo i contenuti dell'abrogato art. 28, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, stabilisce che, qualora il responsabile dell'incidente derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sia assistito da assicuratore sociale, quest'ultimo ha azione diretta nei confronti dell'impresa assicuratrice del danneggiante per il rimborso dell'importo delle prestazioni erogate all'infortunato. Entrambe le norme impediscono che l'assicurato possa «reclamare un risarcimento superiore al danno effettivamente sofferto», potendo agire soltanto per la «differenza tra il danno subito e quello indennizzato, allo stesso titolo, dall'INAIL», ed evitano, al contempo, che il responsabile civile possa avvantaggiarsi dell'intervento dell'assicuratore sociale attraverso il risarcimento del solo danno differenziale²³.

Le Sezioni Unite – come anticipato – non intervengono direttamente sul problema del calcolo del danno differenziale, ma non mancano di offrire alcune indicazioni sul punto nella parte in cui escludono che l'intervento dell'assicurazione sociale possa consentire alla vittima di cumulare una somma maggiore del danno subito, potendo ottenere, in conformità del principio indennitario, soltanto la differenza tra il risarcimento civilistico e il beneficio previdenziale.

Queste indicazioni, sulle quali si tornerà nel prosieguo, sembrano attagliarsi perfettamente al meccanismo disciplinato dagli artt. 10 e 11 del T.U., i quali – come noto – disciplinano il rapporto tra tutela previdenziale e risarcitoria, garantendo al datore di lavoro l'esonero dalla responsabilità civile, salvo che l'infortunio o la malattia professionale siano conseguenza di un fatto integrante gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio commesso dallo stesso datore o un dipendente²⁴, avendo diritto in questi casi il lavoratore di agire soltanto per il risarcimento «che eccede le indennità» corrisposte dall'INAIL, che, a sua volta, ha diritto di regresso nei confronti del responsabile civile «per le somme pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie».

Se ne dovrebbe dedurre, in coerenza con la rilettura della *compensatio lucri cum damno* operata dalle Sezioni Unite, che il lavoratore possa agire soltanto per la differenza tra il risarcimento e l'indennizzo, assumendo il “meccanismo di riequilibrio” del regresso la funzione di evitare che il danneggiato possa conseguire una somma maggiore del danno patito e, al contempo, che il responsabile civile possa giovare dell'intervento della tutela indennitaria.

Senonché, la questione del calcolo del danno differenziale che l'art. 10, commi 5-6, del T.U. continua a disciplinare nei termini di mera sottrazione aritmetica tra i complessivi importi del risarcimento e dell'indennizzo²⁵, è andata

²² Cass. civ., sez. III, 11 maggio 2022, n. 14980; Cass. civ., sez. VI, 30 agosto 2016, n. 17407, in “Il Foro Italiano”, 2016, I, c. 3468 ss.; Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2012, n. 10649; Cass. civ., sez. III, 15 luglio 2005, n. 15022, in “Il Foro Italiano”, 2006, I, c. 1344 ss.; Cass. civ., sez. III, 6 dicembre 2004, n. 22883; Cass. civ., sez. III, 5 maggio 2003, n. 6797.

²³ Cass. civ., Sez. Un., 22 maggio 2018, n. 12566, cit., § 5.3.

²⁴ Cass. civ., Sez. Un., 22 maggio 2018, n. 12566, cit., § 5.3.

²⁵ Cfr. L. DI BONA, *Regresso dell'INAIL e risarcimento del lavoratore in caso di infortunio o malattia professionale: un problema ancora aperto*, in “Diritto della Sicurezza sul Lavoro”, 2/2024, I, pp. 22-23.

notevolmente complicandosi a seguito della copertura assicurativa del danno biologico realizzata con l'art. 13 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, il quale, rispondendo ai moniti della Consulta²⁶, ha radicalmente riformato la tutela assicurativa, ponendo al centro del sistema la «lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona», per la quale le prestazioni indennitarie «sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato».

L'improvvida scelta di non dettare alcuna norma di coordinamento tra la copertura del danno biologico e le immutate previsioni degli artt. 10 e 11 T.U. ha fatto sorgere il problema di definire i confini del danno differenziale spettante al lavoratore, dai quali dipendono, specularmente, i limiti dell'azione di rivalsa dell'ente previdenziale. E la questione – fatta eccezione per un breve periodo di cui si dirà – è rimasta interamente affidata all'elaborazione giurisprudenziale che ha respinto la tesi più estrema che riteneva le prestazioni indennitarie pienamente soddisfattive dei danni inclusi nella copertura assicurativa, negando così la stessa configurabilità del danno biologico differenziale²⁷.

A prevalere nella giurisprudenza di legittimità è stata la lettura che recepisce invece la distinzione tra danni differenziali e complementari²⁸, riferendosi i primi alla diversa valutazione dello stesso danno tra sistema risarcitorio e indennitario, mentre i secondi ai titoli di danno estranei alla copertura assicurativa, ritenuti di esclusiva spettanza del lavoratore. Per il calcolo dei danni differenziali l'indirizzo prevalente ha accolto il criterio del raffronto per poste omogenee che opera una distinzione tra le voci risarcitorie e indennitarie riferite al danno patrimoniale e a quello non patrimoniale senza alcuna possibilità di compensazione tra i rispettivi importi²⁹.

²⁶ Corte cost., 15 febbraio 1991, n. 87, in “Il Foro Italiano”, 1991, I, c. 1664 ss., con nota di D. POLETTI, *Cronaca di un incontro annunciato: il danno alla salute e l'assicurazione contro gli infortuni*.

²⁷ Trib. Salerno, 5 febbraio 2001, in “Lavoro e Previdenza Oggi”, 2001, p. 406 ss.; Trib. Torino, 10 giugno 2003, n. 3393, in “Rivista degli Infortuni sul Lavoro e Malattie Professionali”, 2003, II, p. 69 ss.; Trib. Torino, 22 dicembre 2003, in “Danno e Responsabilità”, 2004, p. 1230 ss.; Trib. Vicenza, 3 giugno 2004, n. 82, in “Rivista Italiana di Diritto del Lavoro”, 2005, II, p. 356 ss.; Trib. Vicenza, 5 aprile 2005, n. 96, in “Rivista Giuridica del Lavoro Veneto”, 2005, p. 102 ss.; Trib. Roma, 4 dicembre 2007, in “Il Lavoro nella Giurisprudenza”, 2008, p. 611 ss.; Trib. Salerno, 9 marzo 2012, n. 1110, in “Bollettino Adapt”, 2012, n. 13. In dottrina V. LUCIANI, *Danni alla persona e rapporto di lavoro*, Napoli, Esi, 2007, p. 129 ss.

²⁸ Per questa definizione G. MARANDO, *Responsabilità, danno e rivalsa per gli infortuni sul lavoro*, Milano, Giuffrè, 2003, p. 504.

²⁹ A partire da Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2015, n. 13222, in “Il Foro Italiano”, 2015, I, c. 3169 ss. In seguito: Cass. civ., sez. III, 24 marzo 2016, n. 5880; Cass. civ., sez. III, 20 aprile 2016, n. 7774; Cass. civ., sez. lav., 14 ottobre 2016, n. 20807, in “Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale”, 2017, p. 93 ss.; Cass. civ., sez. VI, 9 novembre 2016, n. 22862; Cass. civ., sez. lav., 10 aprile 2017, n. 9166, in “Il Lavoro nella Giurisprudenza”, 2017, n. 8-9, p. 820; Cass. civ., sez. lav., 21 novembre 2017, n. 27669, in “Il Lavoro nella Giurisprudenza”, 2018, n. 3, pp. 314-315; Cass. civ., sez. VI, 15 ottobre 2018, n. 25618; Cass. civ., sez. lav., 8 aprile 2019, n. 9744; Cass. civ., sez. lav., 18 maggio 2020, n. 9083; Cass. civ., sez. lav., 20 aprile 2021, n. 10373; Cass. civ., sez. III, 27 settembre 2021, n. 26117; Cass. civ., sez. VI, 9 febbraio 2022 n. 4209; Cass. civ., sez. III, 14 settembre 2022 n. 27077.

Questo orientamento, che risente della riaffermata bipolarità del sistema risarcitorio³⁰, si contrappone all'indirizzo che, al fine di evitare la locupletazione del danneggiato, postula invece un raffronto per complessivi importi tra risarcimento e indennizzo³¹, mentre non ha trovato riscontri in giurisprudenza il criterio intermedio che propone di scorporare il danno complementare per poi procedere sul residuo ad un confronto per complessivi importi senza alcuna distinzione tra danno patrimoniale e non patrimoniale³².

³⁰ Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, nn. 26972-26975, in "Rivista Italiana di Diritto del Lavoro", 2009, II, p. 465, con note di R. SCOGNAMIGLIO e R. DEL PUNTA.

³¹ In questo senso Cass. civ., sez. lav., 23 maggio 2017, n. 12908; Cass. civ., sez. lav., 22 novembre 2019, n. 30578; Cass. civ., sez. III, 27 maggio 2019, n. 14362; Cass. civ., sez. III, 25 maggio 2004, n. 10035. Nella giurisprudenza di merito: Trib. Torino, 9 novembre 2004, in "Rivista Giuridica del Lavoro Veneto", 2005, p. 97; Trib. Rovereto, 21 aprile 2005, in "Rivista Giuridica del Lavoro Veneto", 2005, p. 101; Trib. Milano, 10 maggio 2005, n. 5298; Trib. Vicenza, 4 gennaio 2007; App. Milano, 4 giugno 2007, n. 506; Trib. Chieti, 14 gennaio 2009; Trib. Pordenone, 12 marzo 2009, n. 40; Trib. Piacenza, 4 giugno 2009, n. 401; Trib. Milano 9 giugno 2009, n. 7515; Trib. Montepulciano, 19 giugno 2009, n. 149; Trib. Reggio Emilia, 7 marzo 2011, n. 330; App. Milano, 20 marzo 2014; Trib. Vicenza, 29 aprile 2014. In favore del confronto per complessivi importi in dottrina: L. DI BONA, *Regresso dell'INAIL e risarcimento del lavoratore*, cit., p. 23 ss.; G. CORSALINI, *La centralità del lavoratore nel sistema di tutela INAIL. Disciplina degli infortuni e delle malattie professionali*, Milano, Giuffrè, 2020, p. 307 ss.; G. CORSALINI, A. DE MATTEIS, *Il concorso tra il risarcimento e l'indennizzo dinanzi alle giurisdizioni superiori e riflessioni sulle azioni di rivalsa dell'INAIL*, in "Rivista di diritto della sicurezza sociale", 2019, 1, p. 151 ss.; L. DI BONA, *Per una ragionevole determinazione del risarcimento del danno da infortunio in itinere e della rivalsa da parte dell'Inail, nel concorso fra indennizzo risarcimento civilistico*, in "Rivista degli infortuni e delle malattie professionali", 2017, p. 253 ss.; G. LUDOVICO, *Tra responsabilità civile e tutela previdenziale: presupposti, limiti e criteri di calcolo del danno differenziale*, in "Argomenti di diritto del lavoro", 2017, p. 212 ss.; G. LUDOVICO, *Presupposti e limiti oggettivi dell'azione di regresso dell'Inail*, in "Rivista degli infortuni e delle malattie professionali", 2017, p. 13 ss.; L. DI BONA, *Concorso tra indennizzo e risarcimento del danno negli infortuni in itinere: criteri per una ragionevole determinazione della pretesa risarcitoria del lavoratore e della rivalsa da parte dell'INAIL*, in "Diritto della Sicurezza sul Lavoro", 2/2016, I, p. 1 ss.; L. DI BONA, *Concorso fra indennizzo INAIL e risarcimento del danno: alcuni profili problematici*, in "Quaderni della Rivista degli infortuni e delle malattie professionali", 2011, p. 171 ss.; G. LUDOVICO, *Infortuni sul lavoro: tutela previdenziale e responsabilità civile*, in "Rivista degli Infortuni e delle Malattie Professionali", 2015, I, p. 429; R. DALLA RIVA, *Il "danno differenziale" negli infortuni sul lavoro. Le diverse proposte interpretative nell'attesa di un indirizzo di legittimità*, in "Rivista degli infortuni e delle malattie professionali", 2014, I, p. 547 ss.; G. LUDOVICO, *La persona del lavoratore tra risarcimento del danno e tutela dal bisogno: la questione del danno differenziale*, in "Diritto delle Relazioni Industriali", 2013, n. 4, p. 1049 ss.; G. LUDOVICO, *Tutela previdenziale per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e responsabilità civile del datore di lavoro*, Milano, Giuffrè, 2012, p. 307 ss.; A. DE MATTEIS, *Assicurazione infortuni: perché non esiste più la regola dell'esonero*, in "Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale", 2011, p. 355 ss.; P. ALBI, *Art. 2087. Adempimento dell'obbligo di sicurezza e tutela della persona*, in *Il codice civile. Commentario* fondato e diretto da SCHLESINGER P., Milano, Giuffrè, 2008, p. 285; M. BONA, voce *Danno alla persona*, in "Digesto Discipline Privatistiche. Sezione Civile", Agg., I, Torino, Utet, 2003, p. 652; G. CORSALINI, *La tutela del danno biologico da parte dell'Inail tra novità e continuità*, in "Rivista degli infortuni e delle malattie professionali", 2002, I, p. 17; G. CORSALINI, *Tutela previdenziale del danno biologico ed esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, in P. CURZIO (a cura di), *Il danno biologico dopo il decreto legislativo 38/2000*, Bari, Cacucci, 2002, pp. 145-146; L. ZOPPOLI, *Il danno biologico tra principi costituzionali, rigidità civilistiche e tutela previdenziale*, in "Diritto delle Relazioni Industriali", 2001, p. 394.

³² Così S. GIUBBONI, A. ROSSI, *Infortuni sul lavoro e responsabilità civile*, Milano, Giuffrè, 2012, p. 180 ss.; S. GIUBBONI, *Tutela per l'invalidità e l'inabilità da rischi professionali. Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, in AA.VV., *Previdenza e assistenza*, Milano, Giuffrè, 2017, p. 507 ss.; M. CINELLI, S. GIUBBONI, *Lineamenti di diritto della previdenza sociale*, Milano, Wolters Kluwer, 2022, p. 231; S. GIUBBONI, G. LUDOVICO, A. ROSSI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, Milano, Wolters Kluwer, 2023, p. 386.

Se le modalità di calcolo del danno differenziale sono ininfluenti per il responsabile civile che è tenuto comunque a rispondere nei limiti complessivi del danno risarcibile, le stesse risultano invece determinanti per le ragioni creditorie del lavoratore e dell'ente previdenziale nel senso che quest'ultimo è indubbiamente favorito dal raffronto per complessivi importi, mentre quello per poste omogenee avvantaggia il lavoratore che in questo modo può ottenere l'integrale risarcimento del danno complementare anche in presenza di un indennizzo superiore ai corrispondenti danni.

Lungi dal costituire una mera questione di calcolo, la scelta dell'uno o dell'altro criterio sottintende dunque una diversa valutazione della meritevolezza delle rispettive ragioni creditorie del lavoratore e dell'ente previdenziale.

La principale criticità del calcolo per singole poste risiede infatti nella compressione della rivalsa dell'INAIL che non può recuperare su altre poste risarcitorie quanto erogato per titoli di danno che sono valutati in misura inferiore o ritenuti inesistenti in sede risarcitoria. Una eventualità per nulla infrequente dovuta al fatto che la prestazione previdenziale non subisce riduzioni in caso di concorso di colpa e che la relativa componente patrimoniale è presuntivamente dedotta dalla gravità del danno biologico, potendo così non trovare alcuna corrispondenza in sede civilistica,

Al fine di tutelare le ragioni dell'ente previdenziale il legislatore aveva tentato di introdurre il confronto per complessivi importi mediante la novella degli artt. 10 e 11 del T.U. e dell'art. 142 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209³³, salvo poi tornare repentinamente sui propri passi ripristinando la versione anteriore di quelle norme³⁴. A sollecitare una così repentina retromarcia è stato certamente l'ampio clamore suscitato dalle opinabili e tecnicamente discutibili modalità con cui quel

³³ Art. 1, comma 1126, della l. 30 dicembre 2018, n. 145. In senso critico nei confronti dell'intervento legislativo: R. RIVERSO, *Il risarcimento del danno per infortunio e malattia professionali tra riforme tentate e l'incerto incedere della giurisprudenza*, in "Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale", 2020, p. 27 ss.; E. BELLISARIO, *Il calcolo del danno differenziale: profili critici di un "blitz" legislativo discutibile*, in "Nuove Leggi Civili Commentate", 2019, p. 283 ss.; L. DE ANGELIS, *Il danno differenziale tra diritto comune, diritti speciali e schizofrenia legislativa*, in "Il Foro Italiano", 2019, IV, c. 441 ss.; S. GIUBBONI, A. CIRIELLO, *Il risarcimento del danno differenziale derivante da infortunio dopo la legge n. 145 del 2018*, in "Giustizia civile.com", 16 maggio 2019; S. GIUBBONI, *Il risarcimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro dopo la legge di bilancio*, in "Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale", 2019, p. 183 ss.; G. LUDOVICO, *Il danno differenziale dopo la legge di bilancio 2019 e il vero intento del legislatore*, in "Giustizia civile.com", 8 maggio 2019; R. PESSI, *Il danno differenziale tra diritto vivente e diritto vigente*, in "Labor", 2019, p. 355 ss.; R. RIVERSO, *Diminuisce il risarcimento per gli invalidi sul lavoro*, in www.giustiziasieme.it; M. ROSSETTI, *La maledizione di Kirchmann, ovvero che ne sarà del danno differenziale*, in "Questione Giustizia", 6 febbraio 2019; A. ROSSI, *Il calcolo del danno differenziale prima e dopo la legge di bilancio per il 2019*, in "Il Giuslavorista", 18 marzo 2019; P. TULLINI, *Il danno differenziale. Il diritto vivente e il legislatore*, in "Rivista Italiana di Diritto del Lavoro", 2019, I, p. 335 ss. In senso favorevole: M. BONA, *Legge di bilancio 2019 e "danno differenziale INAIL": nessun segno meno per i lavoratori danneggiati*, in www.ridare.it; G. CORSALINI, *Il danno differenziale dopo la legge di bilancio 2019: una riforma favorevole ai lavoratori*, in www.ridare.it; G. CORSALINI, A. DE MATTEIS, *Il concorso tra il risarcimento e l'indennizzo*, cit., p. 180 ss.

³⁴ Art. 3-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto "Crescita") convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

tentativo era stato realizzato³⁵, con il risultato che il ripensamento del legislatore ha finito per consolidare il calcolo per poste omogenee che la novella aveva inteso superare³⁶.

A partire da quel momento inizia anzi ad emergere nella giurisprudenza di legittimità un criterio ancora più rigoroso rispetto a quello per poste omogenee che consentiva quantomeno un indistinto raffronto all'interno di ciascuna categoria del danno patrimoniale e non patrimoniale.

Dal criterio della semplice omogeneità a quello più rigoroso della identità il passo è breve, sicché alcune recenti pronunce hanno statuito che la sottrazione dell'indennizzo dal risarcimento è ammissibile «solo quando l'uno e l'altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici» secondo il «criterio per “poste identiche” e non per “poste omogenee”», ritenendo il primo più aderente alla lettura della *compensatio lucri cum damno* delle Sezioni Unite³⁷.

Per quanto simili e talvolta sovrapposte³⁸, le due modalità di raffronto non sono prive di conseguenze per l'istituto assicuratore, le cui possibilità di rivalsa sono destinate a comprimersi ulteriormente a causa del calcolo per poste identiche che permette di recuperare l'importo corrisposto per danno biologico permanente soltanto dal credito risarcitorio corrispondente alla stessa voce di danno, così come il valore della rendita relativa al danno patrimoniale unicamente dal risarcimento – ove esistente e sufficientemente capiente – liquidato per il medesimo titolo, o, ancora, l'importo delle spese mediche dal valore liquidato in sede civile per lo stesso titolo.

A differenza del calcolo per poste omogenee, il criterio di identità non consente alcun recupero tra voci diverse ma appartenenti alla stessa categoria di danno, con l'effetto che, ove non esattamente corrispondenti, le poste risarcitorie restano di esclusiva spettanza dell'infortunato che vede così ulteriormente ampliarsi gli spazi per conseguire un importo superiore al danno sofferto.

Occorre a questo punto tentare di comprendere come la lettura della *compensatio lucri cum damno* offerta dalle Sezioni Unite possa costituire la giustificazione di una modalità di raffronto che, dilatando gli spazi di locupletazione per l'infortunato, sembra porsi invece in direzione diametralmente opposta a quel principio.

³⁵ Sul punto v. G. LUDOVICO, *La retromarcia del legislatore sui criteri di calcolo del danno differenziale*, in “Giustizia civile.com”, 24 luglio 2019; S. GIUBBONI, G. LUDOVICO, A. ROSSI, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 388 ss.

³⁶ M. D'ORIANO, *L'azione di regresso dell'INAIL: oggetto e presupposti*, in D. MESITI (a cura di), *Tutela del lavoratore tra prevenzione e protezione. Salubrità del posto di lavoro: tutele e sanzioni. Atti del Convegno svoltosi a Taranto 18-19 novembre 2022*, Milano, IlSole24ore, 2023, pp. 82-83; M. BONA, U. OLIVA, *Danno differenziale e regresso/surrogazione INAIL: cosa resta dopo la «riforma» (L. n. 145/2018) e la «controriforma» (l. n. 58/2019)*, in “Responsabilità Civile e Previdenza”, 2019, p. 1398 ss.

³⁷ Così Cass. civ., sez. III, 31 ottobre 2023, n. 30293; Cass. civ., sez. III, 27 settembre 2021, n. 26117, in “Il Foro Italiano”, 2022, I, c. 216 ss., ma già in precedenza Cass. civ., sez. lav., 2 marzo 2018, n. 4972 e Cass. civ., sez. VI, 30 agosto 2016, n. 17407, cit.

³⁸ E. BELLISARIO, *Il calcolo del danno differenziale*, cit., pp. 293-294.

3. *La compensatio lucri cum damno come fondamento del calcolo del danno differenziale per poste identiche od omogenee*

Il raffronto per poste identiche e quello per poste omogenee hanno riscosso i consensi di una parte della dottrina secondo la quale a deporre in questo senso sarebbero numerose argomentazioni di ordine sistematico e letterale desumibili dal principio della *compensatio lucri cum damno* e dai limiti dell'azione di rivalsa dell'ente previdenziale.

L'intero ragionamento muove dall'idea che la *compensatio lucri cum damno*, avendo l'intento di evitare un duplice ristoro, impedirebbe al danneggiato di cumulare indennizzo e risarcimento per lo stesso titolo di danno, potendo conseguire in tale ambito soltanto l'eventuale differenza, mentre per voci di danno diverse, non configurandosi alcuna duplicazione, non potrebbe sussistere neppure alcuna compensazione. Il raffronto per singole voci costituirebbe così la diretta conseguenza dell'«essenza stessa della *compensatio*»³⁹ che richiederebbe l'identità di titolo tra danno e beneficio, risultando invece inammissibile tra poste di danno rispondenti a differenti finalità compensative.

Le opinioni favorevoli al confronto per singole voci pongono particolare enfasi, ravvisandone una esplicita conferma, su un breve passaggio, riportato in massima, contenuto nella sentenza n. 12566 del 2018 delle Sezioni Unite, secondo la quale l'importo della rendita per inabilità permanente corrisposta dall'INAIL deve essere detratto dall'ammontare dovuto «allo stesso titolo» dal responsabile civile⁴⁰. Da questa espressione vengono dedotti non solo l'esplicito favore per il criterio dell'identità di titolo, ma, di conseguenza, anche l'illegittimità di qualunque criterio volto a consentire la rivalsa su titoli di danno diversi da quelli indennizzati⁴¹.

Dal complesso di queste argomentazioni non sembrano così residuare spazi per un criterio di calcolo del danno differenziale che non sia quello del confronto per poste identiche od omogenee.

Eppure, per quanto efficacemente argomentata, questa ricostruzione non sembra in grado di superare alcune obiezioni derivanti dal significato letterale e sistematico dell'intervento delle Sezioni Unite. Non pare difficile, infatti, obiettare che nella sentenza n. 12566 del 2018 non viene mai in rilievo – come già rilevato – la specifica questione del calcolo del danno differenziale che le Sezioni Unite non affrontano neppure indirettamente⁴², concentrandosi unicamente sul problema più

³⁹ E. BELLISARIO, *Il calcolo del danno differenziale*, cit., p. 303.

⁴⁰ Cass. civ., Sez. Un., 22 maggio 2018, n. 12566, cit., § 5.3.

⁴¹ In questo senso per l'identità del titolo: E. BELLISARIO, *Il calcolo del danno differenziale*, cit., pp. 303-304; per la semplice omogeneità invece M. D'ORIANO, *L'azione di regresso dell'INAIL*, cit., pp. 85-86.

⁴² Così giustamente G. CORSALINI, A. DE MATTEIS, *Il concorso tra il risarcimento e l'indennizzo*, cit., p. 171; G. MAMMONE, *Infortuni sul lavoro e responsabilità civile: vecchie e nuove questioni in tema di danno differenziale*, in “Rivista degli Infortuni sul Lavoro e Malattie Professionali”, 2019, I, p. 159 ss.; R. RIVERSO, *L'azione di regresso dell'Inail: evoluzioni, prospettive ed onere della prova*, in “Il Lavoro nella Giurisprudenza”, 2020, p. 122; R. RIVERSO, *Il risarcimento del danno per infortunio e malattia professionali tra riforme tentate e l'incerto incedere della giurisprudenza*, cit., p. 60; M. D'ORIANO, *L'azione di regresso dell'INAIL*, cit., p. 84.

generale dei limiti di operatività della *compensatio lucri cum damno* in caso di intervento congiunto del sistema risarcitorio e previdenziale. Dal ché si evince non solo che da quella pronuncia non sono ricavabili argomenti a sostegno del calcolo per singole poste, ma anzi che la sua motivazione depone in senso contrario nella parte in cui attribuisce al «meccanismo di riequilibrio» dell'azione di rivalsa dell'INAIL la funzione di impedire la locupletazione del danneggiato, evitando, al contempo, che il danneggiante possa avvantaggiarsi dell'intervento dell'assicurazione sociale.

È in questa logica che deve essere correttamente interpretato il riferimento delle Sezioni Unite «allo stesso titolo», il quale non allude alla specifica posta risarcitoria, ma alla «ragione giustificatrice»⁴³ o alla «giustizia del beneficio»⁴⁴ inteso nel suo complessivo ammontare, il quale, ove risponda alla medesima funzione riparatoria, impedisce al lavoratore di ottenere un risarcimento superiore al danno sofferto⁴⁵.

Le pronunce delle Sezioni Unite si muovono, in coerenza con la questione prospettata dalla terza sezione, nell'ottica rigidamente binaria dell'applicazione o esclusione della *compensatio*, risultando così incompatibile con questa netta alternativa una soluzione – quale quella del confronto per singole poste – che implica invece una compensazione soltanto parziale tra risarcimento e indennizzo. Si dovrebbe altrimenti ammettere che il presupposto dell'identità del “titolo” che delimita l'operatività della *compensatio*, una volta riproposto ad «un secondo livello»⁴⁶, riferito alla singola voce di danno anziché all'intero beneficio, possa produrre effetti distonici e addirittura contrari rispetto al «primo livello» di applicazione di quella regola, consentendo al danneggiato di conseguire un importo maggiore del danno subito con speculare compressione delle ragioni creditorie dell'assicuratore.

Difficile allora ricavare dalle pronunce delle Sezioni Unite una conferma, anche solo indiretta, di una modalità di calcolo del danno differenziale che costituisce evidentemente questione diversa e logicamente successiva rispetto a quella dell'applicazione della *compensatio lucri cum damno*, assumendo anzi centralità nell'intervento delle Sezioni Unite – in risposta alla «consapevole provocazione»⁴⁷ della terza sezione – l'esigenza di evitare la locupletazione del danneggiato ove

⁴³ Cass. civ., Sez. Un., 22 maggio 2018, n. 12564, cit., § 3.7.

⁴⁴ U. IZZO, *La «giustizia» del beneficio*, cit.

⁴⁵ Per questa lettura della sentenza n. 12566: L. DI BONA, *Regresso dell'INAIL e risarcimento del lavoratore in caso di infortunio o malattia professionale: un problema ancora aperto*, cit., p. 13; L. DE ANGELIS, *Il danno differenziale tra diritto comune*, cit., c. 447; A. DE MATTEIS, *Sezioni Unite sulla compensazione e criteri di comparazione tra indennizzo Inail e risarcimento del danno civilistico*, in “Rivista degli Infortuni sul Lavoro e Malattie Professionali”, 2019, I, p. 228; G. CORSALINI, *La centralità del lavoratore nel sistema di tutela INAIL nel periodo della pandemia, l'azione di regresso ed i criteri di ripartizione del danno tra infortunato (o tecnopatico) e INAIL*, in D. MESITI (a cura di), *Tutela del lavoratore tra prevenzione e protezione*, cit., p. 179; G. CORSALINI, *La centralità del lavoratore nel sistema di tutela INAIL. Disciplina degli infortuni e delle malattie professionali*, cit., p. 306.

⁴⁶ Sul punto v. U. IZZO, *La «giustizia» del beneficio*, cit., pp. 154-159.

⁴⁷ R. PARDOLESI, «Compensatio», *cumulo e «second best»*, cit., c. 1937.

l'indennizzo e il risarcimento siano accomunati dalla medesima funzione riparatoria⁴⁸.

Una volta escluso che le Sezioni Unite abbiano inteso legittimare, anche solo indirettamente, il confronto per singole poste, occorre nondimeno interrogarsi sul significato che la regola della *compensatio lucri cum damno* riveste nella disciplina assicurativa.

4. L'assicurazione obbligatoria e la compensatio lucri cum damno nell'evoluzione della tutela del danno alla persona

L'applicazione di quella regola ha assunto fin dalle lontane origini dell'assicurazione obbligatoria una fisionomia tutta particolare in ragione dello speciale meccanismo risalente alla legge n. 80 del 1898 e ora disciplinato dagli artt. 10 e 11 del T.U. con il quale furono precisamente regolati i rapporti tra risarcimento e indennizzo, facendo così venir meno la stessa esigenza di invocare il principio della *compensatio lucri cum damno*.

La limitazione del risarcimento al solo danno eccedente l'importo dell'indennizzo ne aveva sancito, infatti, l'esplicita incumulabilità al punto che l'assicurazione rimarrà indifferente alla successiva emersione della regola della *compensatio* nel diritto vivente proprio perché già assorbita nel limite del danno differenziale⁴⁹. E tale indifferenza permarrà inalterata anche quando con l'entrata in vigore della Costituzione la diversità di titolo delle prestazioni previdenziali avrebbe potuto facilmente giustificare la piena cumulabilità dell'indennizzo con il risarcimento⁵⁰, risultando impedito tale esito dall'immutata riproposizione nell'attuale T.U. dell'originario meccanismo del danno differenziale⁵¹.

Per lungo tempo la regola della *compensatio lucri cum damno* non ha così avuto alcuna utilità nella disciplina assicurativa in quanto sostituita dallo speciale meccanismo degli artt. 10 e 11 T.U. che permetteva al risarcimento e all'indennizzo di confrontarsi facilmente sulla base del comune criterio patrimonialistico della

⁴⁸ In questo senso A. DE MATTEIS, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, Milano, Giuffrè, 2024, spec. p. 971 ss.; G. CORSALINI, *La centralità del lavoratore nel sistema di tutela INAIL. Disciplina*, cit., p. 305 ss.; A. DE MATTEIS, *Sezioni Unite sulla compensazione e criteri di comparazione tra indennizzo Inail e risarcimento del danno civilistico*, cit., spec. p. 228.

⁴⁹ U. IZZO, *La «giustizia» del beneficio*, cit., p. 155 ss.

⁵⁰ Sia consentito sul punto rinviare a G. LUDOVICO, *Tutela previdenziale per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e responsabilità civile del datore di lavoro*, cit., p. 149.

⁵¹ Sul punto v. Corte costituzionale nella sentenza del 12 luglio 1972, n. 134, in "Il Foro Italiano", 1972, I, c. 3009 ss., la quale, intervenendo sulla cumulabilità tra risarcimento e indennizzo che dovrebbe derivare dalla diversa causa creditoria, afferma che è «nella rilevata peculiarità dell'assicurazione obbligatoria in forma mutualistica per danni in occasione della prestazione di attività lavorativa che deve rinvenirsi la ragione della non applicabilità alla medesima dei principi stabiliti per i rapporti assicurativi regolati dal diritto comune» nel senso che le prestazioni indennitarie «se trovano un titolo autonomo nel rapporto assicurativo di cui è parte il lavoratore, si effettuano tuttavia in temporanea sostituzione delle erogazioni che, a causa del medesimo evento dannoso, sono poste a carico del datore, e pertanto non possono cumularsi con esse, se non a patto di determinare un indebito arricchimento».

capacità lavorativa. Il danno civilistico e quello indennizzabile, in realtà, manifestavano e continuano tuttora ad esprimere importanti differenze che non hanno comunque impedito al criterio della capacità lavorativa – “specificata” per il risarcimento, “generica” per l’indennizzo – di funzionare come un minimo comune denominatore che consentiva il calcolo del danno differenziale attraverso una semplice operazione di sottrazione aritmetica tra i rispettivi importi.

L’«equilibrio di fondo»⁵² tra i due sistemi si è definitivamente incrinato a causa della successiva asimmetria creatasi tra voci risarcitorie ed indennitarie, aprendo la strada ad un confronto non più per complessivi importi ma per singoli titoli e poste di danno. Per i sostenitori di questa modalità di calcolo, il raffronto per singole poste deriverebbe dal tritico di decisioni con cui la Consulta nel 1991 sottrasse il danno biologico all’applicazione dell’esonero e alla rivalsa dell’INAIL in ragione della sua estraneità alla copertura assicurativa⁵³, sancendo così il diritto del lavoratore alla esclusiva spettanza del relativo risarcimento secondo le comuni regole della responsabilità civile⁵⁴.

Senonché, come rilevato in dottrina⁵⁵, il principale intento di quelle pronunce era di contrastare, relativamente al danno biologico, l’indirizzo interpretativo accolto dai giudici di legittimità⁵⁶ e avallato dalla Consulta⁵⁷, per il quale l’unico limite del regresso era costituito dal complessivo risarcimento, senza alcuna distinzione tra danni inclusi o esclusi dalla copertura assicurativa. Da questa impostazione derivava che, anche in caso di indennizzo inferiore al risarcimento e perciò non impeditivo della riparazione del danno alla salute, il lavoratore poteva vedersi privato del relativo diritto ove il debitore non fosse stato in grado di pagare l’intero⁵⁸.

Al contrario, ove l’indennizzo fosse risultato superiore al danno risarcibile – una eventualità per nulla remota in ragione della presunzione indennitaria del danno patrimoniale – non vi sarebbe stata alcuna perdita ulteriore da far valere in coerenza con il principio indennitario recepito nei commi 6 e 7 dell’art. 10 del T.U., i quali dispongono che «non si fa luogo a risarcimento qualora si riconosca che

⁵² Così C. CASTRONOVO, *Danno alla salute e infortuni. La Corte Costituzionale e i diritti secondi*, in “Il Foro Italiano”, 1995, I, c. 91.

⁵³ Corte cost., 27 dicembre 1991, n. 485, in “Rivista Italiana di Diritto del Lavoro”, 1992, II, p. 756 ss., con nota di S. GIUBBONI, *Danno “biologico” e assicurazione infortuni: attualità e prospettive*.

⁵⁴ Corte cost., 18 luglio 1991, n. 356, in “Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale”, 1991, III, p. 144 ss., con nota di A. ANDREONI, *Il danno biologico nel sistema Inail e nella responsabilità civile*. Per la successiva estensione di analoghi principi al danno morale v. Corte cost., 17 febbraio 1994, n. 37, in “Il Foro Italiano”, 1994, I, c. 1326 ss., con nota di D. POLETTI, *L’azione di regresso previdenziale, il danno morale e il nuovo diritto “vivente”*.

⁵⁵ C. CASTRONOVO, *Danno alla salute e infortuni*, cit., c. 89.

⁵⁶ Tra le più recenti: Cass. civ., sez. III, 5 agosto 2010, n. 18181, in “Giustizia Civile”, 2011, p. 684 ss.; Cass. civ., sez. III, 23 febbraio 2006, n. 4020; Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2003, n. 604, in “Giustizia Civile”, 2004, I, p. 1823 ss., con nota di G. CORSALINI (p. 2442 ss.); Cass. civ., sez. III, 29 ottobre 2002, n. 15243; Cass. civ., sez. III, 12 gennaio 1996, n. 187, in “Rivista degli Infortuni sul Lavoro e Malattie Professionali”, 1996, II, p. 68 ss.

⁵⁷ Così Corte cost., 7 maggio 1975, n. 107, in “Il Foro Italiano”, 1975, I, c. 1603 ss. che aveva esteso al regresso quanto già statuito per la surroga da Corte cost., 6 luglio 1970, n. 115, in “Il Foro Italiano”, 1970, I, c. 2301 ss. e Corte cost., 12 luglio 1972, n. 134, cit.

⁵⁸ C. CASTRONOVO, *Danno alla salute e infortuni*, cit., cc. 91-92.

questo non ascende a somma maggiore dell'indennità» e che «quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate».

È quanto dire che, una cosa è ammettere il regresso sull'intero risarcimento oltre i confini della copertura assicurativa, comprimendo la riparazione spettante al danneggiato, altra cosa è permettere a quest'ultimo di cumulare un importo superiore al danno patito, superando in questo modo il «limite strutturale della responsabilità civile»⁵⁹.

Che l'intento della Consulta non fosse quello di trascendere i limiti del principio indennitario poteva invero ricavarsi da alcuni passaggi di quelle pronunce ove si afferma che la prestazione indennitaria «non ha per oggetto esclusivamente il danno patrimoniale in senso stretto»⁶⁰ in quanto idonea a ristorare il danno biologico «collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica»⁶¹.

L'ambiguità di queste espressioni, tuttavia, aveva indotto l'indirizzo maggioritario a privilegiare la lettura più semplice che escludeva qualunque sovrapposizione da danno biologico e indirizzo assicurativo⁶², con il risultato che, a partire da quel momento, la distinzione tra i titoli di danno in funzione della copertura assicurativa si è progressivamente affermata fino a diventare dominante, indipendentemente dal rischio di locupletazione del danneggiato⁶³.

Per rimediare ad un eccessivo vantaggio per l'INAIL si era così passati ad una situazione altrettanto sbilanciata in favore del lavoratore⁶⁴.

Senonché, le espressioni utilizzate dalla Consulta potevano essere interpretate in maniera più coerente con il principio indennitario, riferendosi il danno biologico «collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica» non già ad una sua anticipata copertura indennitaria, ma alla quota del relativo risarcimento che sarebbe rimasta assorbita nell'importo dell'indennizzo ove quest'ultimo fosse risultato di ammontare superiore al danno patrimoniale⁶⁵.

Quel riferimento esprimeva così la «caratteristica trascendentale»⁶⁶ della responsabilità civile, quella per cui il risarcimento, avendo la funzione di riparare il danno, non dovrebbe superarne il valore, senza che ciò risulti in contrasto con

⁵⁹ C. CASTRONOVO, *Danno alla salute e infortuni*, cit., c. 90.

⁶⁰ Corte cost., 18 luglio 1991, n. 356, cit., par. 9 della motivazione.

⁶¹ Corte cost., 27 dicembre 1991, n. 485, cit., par. 5-6 della motivazione.

⁶² Sul punto E. NAVARRETTA, *Capacità lavorativa generica, danno alla salute e nuovi rapporti tra responsabilità civile ed assicurazione sociale. (In margine a Corte Costituzionale n. 485/1991)*, in "Responsabilità Civile e Previdenza", 1992, p. 67; D. POLETTI, *L'azione di regresso previdenziale*, cit., pp. 151-152.

⁶³ Per ulteriori considerazioni sul punto v. G. LUDOVICO, *Tutela previdenziale per gli infortuni sul lavoro*, cit., p. 318 ss.

⁶⁴ Sul punto ancora C. CASTRONOVO, *Danno alla salute e infortuni*, cit., per il quale «Dall'accettazione supina della giurisprudenza della Cassazione, che con sentiva l'esercizio del regresso anche quando ne conseguisse il mancato risarcimento del danno alla salute, la Consulta è pervenuta all'eccesso opposto che, sull'assunto dell'intangibilità del diritto alla salute, finisce con l'affermarne una tutela risarcitoria che può trascendere i limiti della perdita effettivamente subita».

⁶⁵ M. FRANCO, *Diritto alla salute e responsabilità civile del datore di lavoro*, Milano, Franco Angeli, 1995, p. 407.

⁶⁶ C. CASTRONOVO, *Danno alla salute e infortuni*, cit., c. 90.

l'affermata intangibilità del risarcimento del danno biologico, dovendosi distinguere – come già detto – il problema dei limiti della copertura assicurativa da quello della necessaria corrispondenza tra risarcimento e perdita subita.

5. *La compensatio lucri cum damno e il calcolo del danno differenziale in una prospettiva di equilibrio tra responsabilità civile e previdenza sociale*

Una volta chiarito che la cumulabilità di una somma eccedente il danno patito non trova giustificazione nella *compensatio lucri cum damno* che risponde anzi alla funzione opposta, e che tale locupletazione non trova fondamento neppure nello speciale meccanismo del danno differenziale di cui agli artt. 10 e 11 T.U., occorre nondimeno chiedersi se l'eccedenza a favore del lavoratore derivante dal confronto per singole poste possa trovare una qualche diversa ragione giustificatrice.

È stato sostenuto che la maggior somma conseguita dall'assicurato per effetto del confronto per poste identiche od omogenee non potrebbe mai qualificarsi come locupletazione dal momento che il danno estraneo alla copertura assicurativa, proprio perché non eliso dall'indennizzo, continuerebbe a permanere nel credito risarcitorio della vittima senza generare alcun arricchimento⁶⁷. A deporre in questo senso sarebbero anche i limiti oggettivi della rivalsa, la quale, configurando una successione a titolo particolare dell'assicuratore nel credito della vittima, presuppone non solo l'esistenza del relativo credito verso il responsabile civile ma anche la copertura assicurativa del danno, sicché, ove il danno non sia riconosciuto in sede civile o risulti estraneo alla copertura indennitaria, non potrebbe darsi alcuna surrogazione perché, nel primo caso, non vi sarebbe alcun credito della vittima, mentre, nel secondo, il credito continuerebbe ad essere vantato da quest'ultima nei confronti del responsabile civile.

È la medesimezza del titolo di danno, in poche parole, il necessario presupposto affinché la posta risarcitoria possa transitare dal rapporto tra responsabile e danneggiato a quello tra assicuratore e assicurato, non potendosi configurare in assenza di tale requisito alcuna locupletazione del lavoratore e neppure alcuna rivalsa dell'istituto assicuratore.

Senonché, questa ricostruzione, che pure è indubbiamente corretta per l'assicurazione privatistica, solleva non poche perplessità ove riferita all'assicurazione sociale⁶⁸ non solo per la sua finalità solidaristica che peraltro i giudici di legittimità non mancano di riconoscere quando affermano la «differenza strutturale e funzionale» tra indennizzo e risarcimento⁶⁹, quanto piuttosto per il

⁶⁷ E. BELLISARIO, *Il calcolo del danno differenziale*, cit., p. 300.

⁶⁸ Sul punto per tutti L. DI BONA, *Regresso dell'INAIL e risarcimento del lavoratore in caso di infortunio o malattia professionale: un problema ancora aperto*, cit., p. 4 ss.

⁶⁹ In questo senso Cass. civ., sez. lav., 12 luglio 2022, n. 22021; Cass. civ., sez. lav., 21 novembre 2017, n. 27669, cit.; Cass. civ., sez. lav., 10 aprile 2017, n. 9166; Cass. civ., sez. lav., 17

fatto che questa diversità di funzione si concilia poco e male con la medesimezza del danno che pure dovrebbe costituire la principale giustificazione del confronto per singole poste identiche od omogenee.

L'inconciliabilità dipende dal significato che si vuole attribuire a quel presupposto. Se per medesimezza del danno si intende la stessa denominazione formale, non v'è dubbio che le voci indennitarie trovino corrispondenza nelle omonime poste risarcitorie. Non pare corretto, tuttavia, desumere la natura della riparazione dalla semplice denominazione formale senza indagare l'effettiva funzione che si ricava dalla relativa disciplina.

Non sarebbe allora difficile accorgersi che la principale causa della locupletazione del danneggiato deriva dal fatto che la prestazione indennitaria riferita al danno patrimoniale ha poco o nulla in comune con il relativo risarcimento civilistico, posto che il primo è riconosciuto anche in mancanza di riduzione del reddito nonché quando sussista la prova che il reddito è addirittura aumentato. A differenza del risarcimento che è commisurato alla perdita effettiva, l'indennizzo del danno patrimoniale è presuntivamente dedotto dalla gravità del danno biologico, rivelando così una strutturale differenza che, a dispetto dell'analoga denominazione, dovrebbe escludere qualunque corrispondenza con l'omonimo danno civilistico.

Analoga questione era sorta dopo le pronunce della Consulta del 1991 allorché furono avanzati seri dubbi sulla natura dell'indennizzo riferito all'attitudine al lavoro, ritenendosi più corretto il suo inquadramento nel danno biologico non soltanto per la difficoltà di attribuire natura patrimoniale ad una prestazione «che prescinde dall'esistenza di un danno patrimoniale»⁷⁰, ma soprattutto per evitare la locupletazione del danneggiato dal momento che «se è incontestabile che l'azione di surroga non possa pregiudicare i diritti costituzionalmente garantiti, è altresì incontestabile che i diritti costituzionalmente garantiti non debbano essere risarciti due volte»⁷¹. Già allora peraltro era stato intuito che la riforma del d.lgs. n. 38 del 2000 non avrebbe impedito il perpetuarsi dell'«ipotesi paradossale»⁷² per cui l'ente previdenziale, pur a fronte di un risarcimento sufficientemente capiente, non sarebbe stato comunque in grado di recuperare l'intero importo dell'indennizzo.

È chiaro a questo punto che tra sistemi così strutturalmente eterogenei il criterio della medesimezza del danno è destinato ad assumere soltanto un significato tautologico, procurando al lavoratore una maggior somma che non deriva dalla diversità del titolo del danno ma dal fatto che lo stesso pregiudizio assume significati e contenuti profondamente differenti tra sistema risarcitorio e tutela previdenziale.

febbraio 2016, n. 3074, in “Il Lavoro nella Giurisprudenza”, 2016, n. 4, p. 405; Cass. civ., sez. lav., 19 gennaio 2015, n. 777, in “Il Lavoro nella Giurisprudenza”, 2015, n. 4, p. 416.

⁷⁰ Così M. ROSSETTI, *Ancora in tema di surrogazione dell'INAIL*, in “Rivista Giuridica della Circolazione e dei Trasporti”, 2000, p. 511.

⁷¹ M. ROSSETTI, *Assicurazione obbligatoria infortuni sul lavoro e responsabilità civile*, in “Rivista Giuridica dei Trasporti e della Circolazione”, 1995, pp. 912-913.

⁷² Ancora M. ROSSETTI, *Ancora in tema di surrogazione dell'INAIL*, cit., p. 511.

Il criterio della medesimezza del danno, in altre parole, comporta una sovracompensozione derivante dalla scomposizione del danno in voci diverse che le stesse Sezioni Unite nel 2008 hanno ammesso peraltro solo a fini descrittivi⁷³, posto che il danno alla persona è unico e altrettanto unitaria dovrebbe essere la sua riparazione⁷⁴.

È stato altresì sostenuto che gli importi eccedenti il danno patito troverebbero diretta giustificazione nell'adeguato sostentamento che la tutela previdenziale è chiamata a garantire in caso di bisogno provocato dall'evento assicurato ai sensi dell'art. 38, comma 2, Cost.⁷⁵.

Senonché, ad essere in discussione non è l'importo della prestazione previdenziale o il fatto che la stessa sia erogata anche in assenza di un danno risarcibile, giacché, trattandosi di prestazioni di natura previdenziale, le stesse non sono vincolate all'esistenza del danno ma unicamente ai criteri, anche presuntivi, stabiliti dal legislatore. Non dovendo garantire il risarcimento del danno ma soltanto la sollevazione dal bisogno, non è dato allora comprendere come tale funzione solidaristica possa giustificare una riparazione anche superiore al danno stesso.

Il problema non attiene alla quantificazione dell'indennizzo ma a quella del risarcimento, derivando l'eventuale eccedenza dalla mancata detrazione dal relativo importo del completo ammontare dell'indennizzo che non può essere così interamente recuperato dall'ente previdenziale anche ove il danneggiato abbia conseguito la completa riparazione del pregiudizio.

Si tratterebbe, secondo la lettura sopra illustrata, della logica conseguenza del fatto che il fondamento e la misura della rivalsa dipendono, rispettivamente, dalla copertura assicurativa del danno e dalla capienza della relativa posta risarcitoria, rappresentando il mancato recupero dell'intero importo erogato una eventualità del tutto fisiologica nella surrogazione dell'art. 1916 cod. civ. che definisce soltanto il limite massimo di soddisfazione dell'assicuratore («fino alla concorrenza dell'ammontare»)⁷⁶.

Questa ricostruzione muove così dall'assunto che l'azione dell'ente previdenziale configuri sempre una successione a titolo particolare nel credito risarcitorio del danneggiato, sicché, mancando la copertura assicurativa o risultando assente o insufficiente il credito della vittima, non potrebbe darsi neppure la rivalsa dell'istituto assicuratore.

⁷³ Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975, in "Responsabilità Civile e Previdenza" 2009, p. 38 ss., con nota di P.G. MONATERI, E. NAVARRETTA, D. POLETTI, P. ZIVIZ, nonché in "Rivista Italiana di Diritto del Lavoro", 2009, II, p. 465 ss., con nota di SCOGNAMIGLIO R. e DEL PUNTA R.

⁷⁴ Sul punto P. PERLINGIERI, *La responsabilità civile tra indennizzo e risarcimento*, in "Rassegna diritto civile", 2004, 4, p. 1064 ss.; L. DI BONA, *Regresso dell'INAIL e risarcimento del lavoratore in caso di infortunio o malattia professionale: un problema ancora aperto*, cit., p. 12; G. LUDOVICO, *Infortuni sul lavoro: tutela previdenziale e responsabilità civile*, cit., p. 441; G. LUDOVICO, *Tutela previdenziale per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e responsabilità civile del datore di lavoro*, cit., p. 307 ss.

⁷⁵ In questi termini M. D'ORIANO, *L'azione di regresso dell'INAIL*, cit., p. 82.

⁷⁶ E. BELLISARIO, *Il calcolo del danno differenziale*, cit., p. 301.

Non è difficile obiettare che se questa configurazione può ritenersi corretta – ma non mancano ricostruzioni di segno contrario⁷⁷ – per la surrogazione dell'art. 1916 cod. civ., non altrettanto può dirsi per la speciale azione di regresso dell'art. 11 del T.U., la quale, secondo un orientamento costante e univoco, non configura una successione a titolo particolare nel credito risarcitorio della vittima ma un diritto originario ed autonomo dell'INAIL che agisce *iure proprio* nei confronti del datore di lavoro o dei suoi dipendenti per la soddisfazione di un proprio credito⁷⁸, sicché, ove l'indennizzo risulti pienamente soddisfattivo, non residuando perciò alcuna perdita residua a carico dell'assicurato, il regresso dell'ente previdenziale, avendo natura originaria ed autonoma, non dovrebbe subire ulteriori limiti se non quello risultante dal valore complessivo del danno risarcibile.

Non pare convincente neppure l'ulteriore argomentazione per cui la compressione della rivalsa sarebbe costituzionalmente giustificata nel senso che tra la posizione del lavoratore e quella dell'ente previdenziale soltanto la prima troverebbe piena tutela negli artt. 32 e 38 Cost., i quali, al contrario, non garantirebbero al secondo alcun diritto all'integrale recupero di quanto erogato⁷⁹.

Il fatto è che il regresso dell'INAIL, lungi dall'essere privo di rilevanza costituzionale⁸⁰, non solo trova fondamento – come più volte chiarito dalla Consulta – nell'esigenza di evitare l'«indebito arricchimento» dell'infortunato⁸¹, ma costituisce altresì «una delle fonti di finanziamento» dell'ente previdenziale⁸² che in questo modo è in grado di «tutelare più efficacemente» i lavoratori⁸³, garantendo loro l'indennizzo anche «quando il datore di lavoro non provvede subito o non è coperto da assicurazione»⁸⁴.

Nei suoi termini essenziali la questione del calcolo del danno differenziale si riduce così ad una mera contrapposizione tra gli interessi del lavoratore e

⁷⁷ L. DI BONA, *Regresso dell'INAIL e risarcimento del lavoratore in caso di infortunio o malattia professionale: un problema ancora aperto*, cit., p. 4 ss.

⁷⁸ In questo senso: Cass. civ., sez. lav., 17 luglio 2013, n. 17486, in “Il Lavoro nella Giurisprudenza”, 2013, p. 956; Cass. civ., sez. lav., 28 marzo 2008, n. 8136; Cass. civ., sez. lav., 7 marzo 2008, n. 6212; Cass. civ., sez. lav., 9 agosto 2006, n. 17960, in “Il Lavoro nella Giurisprudenza”, 2006, p. 1230; Cass. civ., sez. lav., 18 agosto 2004, n. 16141, in “Massimario di Giurisprudenza del Lavoro”, 2005, p. 71; Cass. civ., sez. lav., 21 gennaio 2004 n. 970; Cass. civ., sez. lav., 21 luglio 2003, n. 11315, in “Massimario di Giurisprudenza del Lavoro”, 2004, p. 84; Cass. civ., Sez. Un., 16 aprile 1997, n. 3288, in “Responsabilità Civile e Previdenza”, 1997, p. 353, con nota di G. MARANDO. In dottrina sulla natura originaria ed autonoma anche dell'azione *ex art.* 142 del d.lgs. n. 209/2005: A. DE MATTEIS, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, cit., p. 1030; L. DI BONA, *Concorso tra indennizzo e risarcimento del danno negli infortuni in itinere: criteri per una ragionevole determinazione della pretesa risarcitoria del lavoratore e della rivalsa da parte dell'INAIL*, cit., p. 17; G. CORSALINI, *La centralità del lavoratore nel sistema di tutela INAIL. Disciplina*, cit., p. 290.

⁷⁹ Così M. D'ORIANO, *L'azione di regresso dell'INAIL*, cit.

⁸⁰ Sul punto sia permesso rinviare a G. LUDOVICO, *Per una rilettura costituzionalmente coerente delle azioni di rivalsa dell'INAIL*, in “Rivista degli infortuni e delle malattie professionali”, 2014, I, p. 611 ss.

⁸¹ Corte cost., 22 giugno 1971, n. 134, in “Foro Italiano”, 1971, I, c. 1774 ss.

⁸² Corte cost., 4 maggio 1972, n. 78, in “Rivista degli Infortuni e delle Malattie Professionali”, 1972, II, p. 107 ss.

⁸³ Corte cost., 29 ottobre 1999, n. 405, in “Massimario di Giurisprudenza del Lavoro”, p. 267, con nota di L. SPAGNUOLO VIGORITA. Sul punto vedi anche Corte cost., 31 marzo 1988, n. 372, in “Foro Italiano”, 1988, I, c. 3014 ss.

⁸⁴ Corte cost., 3 febbraio 1994, n. 22, in “Giustizia Civile”, 1994, I, p. 856 ss.

quelli dell'ente previdenziale, con la differenza per nulla trascurabile che, mentre per il primo il confronto per poste identiche od omogenee genera una sovracompensazione della perdita subita, con conseguente violazione del principio di indifferenza che vieterebbe la locupletazione del danneggiato, per il secondo quella eccedenza si traduce in una speculare contrazione del proprio credito, con l'unica funzione di garantire al primo una riparazione superiore dal danno patito.

6. Conclusioni

Dalle considerazioni sopra esposte emerge chiaramente come la questione del danno differenziale sia suscettibile di differenti letture che muovono da distinte prospettive interpretative. Se la giurisprudenza maggioritaria e una parte della dottrina hanno finora privilegiato il criterio della scomposizione del risarcimento in distinti titoli di danno, ritenendo in questo modo di salvaguardare le ragioni creditorie del lavoratore, non meno trascurabile è l'esigenza di non travalicare i limiti del principio di indifferenza onde evitare la locupletazione del danneggiato e la conseguente compressione dell'azione di rivalsa dell'ente previdenziale.

Gli interventi delle Sezioni Unite in materia di *compensatio lucri cum damno*, pur non intervenendo direttamente sulla questione, chiariscono in maniera sufficientemente esplicita come nel confronto tra risarcimento e indennizzo la rivalsa dell'istituto assicuratore rappresenti un fondamentale strumento di riequilibrio che impedisce al danneggiato di conseguire un importo maggiore del danno subito, evitando, al contempo, che il danneggiante possa giovare dell'intervento dell'assicuratore sociale, sicché, oltre a rivestire una specifica valenza sul piano costituzionale, l'azione di recupero dell'ente previdenziale assume una precisa funzione anche all'interno del particolare meccanismo che regola il concorso tra tutela sociale e rimedio civilistico.

Dalle indicazioni provenienti dalle Sezioni Unite può così desumersi che la compressione della rivalsa, pur certamente giustificata e auspicabile ove sia in gioco l'interesse del lavoratore all'integrale riparazione del danno, rimane priva di fondamento negli altri casi in quanto unicamente funzionale a garantire al lavoratore una sovracompensazione della perdita subita.

Abstract

Il saggio intende ricostruire i possibili riflessi delle pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione in materia di compensatio lucri cum damno sulle modalità di calcolo del danno differenziale INAIL per il quale la giurisprudenza di legittimità è solita utilizzare il criterio di confronto tra risarcimento e indennizzo per voci di danno

identiche od omogenee. Il ricorso a questo criterio di calcolo, in luogo di quello del confronto per complessivi importi, conduce, ove l'indennizzo sia pienamente satisfattivo del pregiudizio subito dal danneggiato, al cumulo di una somma maggiore del danno subito, ponendosi così in potenziale conflitto con la regola della compensatio lucri cum damno. In questa logica il saggio sottopone a valutazione critica le diverse argomentazioni utilizzate dalla dottrina e dalla giurisprudenza che dalle pronunce delle Sezioni Unite desumono argomentazioni a sostegno del criterio di confronto per poste identiche od omogenee.

The essay aims to reconstruct the possible impact of the pronouncements of the United Sections of the Court of Cassation on the compensatio lucri cum damno on the methods of calculating INAIL differential damages for which the jurisprudence of the Court of Cassation is used to use the criterion of comparison between compensation and social indemnity for identical or homogeneous damage items. The use of this calculation criterion, instead of the comparison by total amounts, leads, where the social indemnity is fully satisfactory for the damage suffered by the injured party, to the accumulation of a sum greater than the damage suffered, thus potentially conflicting with the rule of compensatio lucri cum damno. In this context, the essay critically evaluates the various arguments used by legal scholars and case law, which derive arguments from the rulings of the United Sections of the Court of Cassation in support of the criterion of comparison for identical or homogeneous items.

Parole chiave

Risarcimento del danno, prestazione previdenziale, cumulabilità, danno differenziale, locupletazione del danneggiato, compensazione dei benefici

Keywords

Compensation for damages, social security benefits, cumulation, differential damages, injured party's enrichment, compensation of benefits